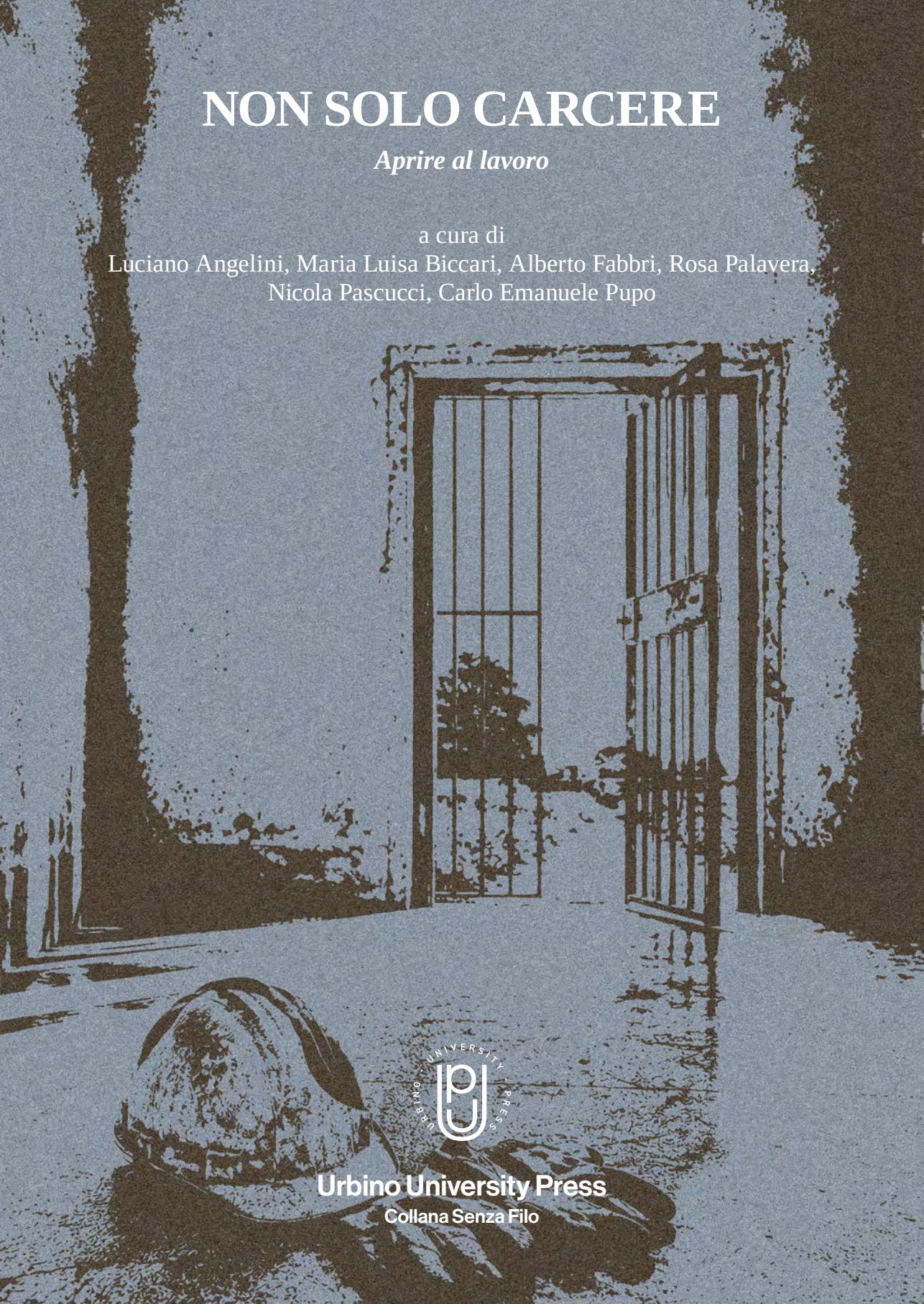
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

CARCERE E LAVORO. PREREQUISITI E CRITICITÀ

Gabriele Terranova
Unione Camere Penali Italiane
Presidente della Camera Penale di Prato

L'intervento del Dott. Fabio Gianfilippi, che mi ha preceduto, mi esime dal dover inquadrare e descrivere puntualmente l'assetto normativo del lavoro in carcere, avendo già egli provveduto meglio di come avrei potuto fare io.

Mi sarà quindi consentito, anche in ragione della mia lunga militanza nelle Camere Penali, un contributo forse più superficiale, sul piano tecnico, ma al contempo anche un po' libero di espressioni polemiche, a mio giudizio necessarie, per evitare di incorrere nel rischio che spesso incombe sulla riflessione teorica, quello di rimanere su un piano lontano dalla realtà.

Quando parliamo di lavoro in carcere, inevitabilmente pensiamo al precetto costituzionale che riguarda la necessaria funzione rieducativa o di risocializzazione della pena di cui all'art. 27 co. 3 Cost. Voglio però prendere le mosse dall'altro fondamentale precetto scolpito nello stesso articolo della Costituzione, quello che vieta i trattamenti contrari al senso di umanità, in linea con il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 CEDU.

Il rispetto delle dignità della persona detenuta, per un verso è immediatamente correlato al riconoscimento del suo diritto ad essere reintegrata e non marginalizzata o estromessa dal contesto sociale, per altro verso rappresenta un prerequisito per parlare di trattamento e di rieducazione.

Senza cadere nel qualunquismo, bisogna riconoscere che, talvolta, a fronte delle disastrose condizioni dei nostri Istituti di pena, si fa davvero fatica a parlare di attività rieducative e di percorsi di risocializzazione.

Il problema non è solo il sovraffollamento, che di per sé basterebbe a vanificare le possibilità di corretto esplicarsi della pena detentiva. Nei nostri Istituti di detenzione oggi si assiste spesso a situazioni di vera e propria emergenza igienico sanitaria.

Permettetemi qualche esemplificazione. Negli Istituti di detenzione della mia Regione, la Toscana, negli ultimi anni, è divenuta pressoché

endemica la piaga delle cimici da materasso, che infestano le camere di pernottamento. Nonostante gli sforzi finanziari compiuti per periodiche disinfestazioni, non si riesce a debellare questi insetti. E le cimici fanno più notizia, forse perché sono più rare nei contesti non detentivi, ma analoghe problematiche si registrano con riguardo alla presenza delle blatte e dei topi. Sono tutti fenomeni che, nella decennale esperienza di visita degli Istituti di detenzione che noi penalisti svolgiamo attraverso l'Osservatorio carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane e l'attività delle singole Camere Penali territoriali riscontriamo e denunciamo sistematicamente e che, invece, l'amministrazione penitenziaria, ad esempio, nelle relazione redatte in occasione delle istruttorie dei reclami *ex* art. 35 *ter* O.P., quelli volti a denunciare la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, quasi mai ritiene meritevoli di menzione.

È invece successo, a Firenze, che le infestazioni hanno assunto proporzioni tali da non poter essere più ignorate. Capita, ad esempio, che i detenuti siano costretti a rivolgersi alle infermerie per curare le eruzioni cutanee scaturite dalle punture delle cimici. E queste condizioni problematiche di igiene sono state direttamente constatate dalla locale magistratura di sorveglianza, in occasione di apposite ispezioni, a seguito delle quali è divenuto pressoché sistematico il riconoscimento giudiziale, a seguito dei reclami, della violazione dell'art. 3 CEDU, senza neppure dover scomodare i consueti calcoli metrici finalizzati a valutare il sovraffollamento.

I frequenti sfollamenti dovuti alle più diverse ragioni hanno poi fatto il resto, estendendo l'infestazione anche agli altri principali Istituti toscani.

A Prato, durante la nostra visita dello scorso mese di agosto, abbiamo direttamente constatato un brulichio di blatte, all'apertura degli sportelli del mobilio destinato alla conservazione dei generi alimentari.

É poi esperienza comune quella di notare che gli scarichi dei gabinetti vengono meticolosamente ostruiti con bottiglie piene d'acqua per evitare la fuoriuscita dei topi e nonostante questo, a Livorno, si è registrato il caso, venuto agli onori della cronaca per la denuncia del diretto interessato, di un detenuto che si è visto cadere addosso, di notte, mentre dormiva, un topo, precipitato dal soffitto.

Un altro esempio ci avvicina al nostro tema odierno. Sempre nella visita che abbiamo eseguito presso la Casa Circondariale di Prato per lo

scorso ferragosto, abbiamo constatato la presenza di un detenuto disabile allocato in una camera di pernottamento che, a causa delle barriere architettoniche, non era praticabile in carrozzina. Questi era quindi costretto a dipendere in tutto e per tutto dal suo corpulento compagno di cella, molto più giovane di lui, che l'amministrazione aveva investito del ruolo di assistente alla persona, *alias* piantone, il quale doveva sollevarlo fisicamente per spostarlo da un luogo all'altro della cella o per accompagnarlo in bagno.

Ebbene, quel compagno di cella che svolgeva le funzioni di piantone, incontrando la nostra delegazione, si lamentava del fatto che il suo impegno di assistenza alla persona era costante, nel corso di tutte le 24 ore della giornata, ma l'amministrazione lo retribuiva solo per 2 ore al giorno.

Al termine della visita, accomiatandosi dal Direttore, al quale facevamo presente l'incredibile situazione che avevamo constatato, questi ci riferiva, forse con una punta di ironia, che l'amministrazione non è mai in grado di retribuire ai detenuti 2 ore lavorative al giorno, perché ciò esorbita largamente rispetto alle risorse economiche disponibili per i servizi domestici che possono essere affidati al lavoro dei detenuti. Il caso di quel detenuto, pertanto, poteva considerarsi perfino privilegiato.

Ecco perché, quando usciamo da queste visite, facciamo fatica a soffermarci troppo sulle prospettive di miglioramento dei percorsi trattamentali, sulla risorsa del lavoro come strumento di trattamento o, magari, sull'adozione di un linguaggio più consono al rispetto della popolazione ristretta, che abbandoni i termini come *piantone*, *spesino*, *scopino* in favore di quelli che si usano nei contesti non detentivi, sebbene siano temi meritevoli della massima attenzione e del massimo approfondimento, sia nell'ambito della fisiologica riflessione collettiva sulla vita penitenziaria, sia in ambito scientifico.

Prima di abbandonare questa riflessione ultronea, rispetto al tema specifico del nostro odierno dibattito, mi permetto solo di aggiungere che il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 CEDU, rientra fra i precetti assoluti e inderogabili. Non a caso, è sancito insieme al divieto di tortura, del quale costituisce un parente stretto. Se mi passate una banale semplificazione, la distinzione passa soprattutto per l'intenzionalità dell'inflizione di sofferenza che caratterizza la tortura e che invece non è insita nei trattamenti inumani e degradanti, che possono conseguire anche

a mancanze di tipo colposo, ma la qualità dell'offesa alla dignità della persona è la stessa.

Precetti assoluti e inderogabili significa anche che non sono bilanciabili e che la loro violazione non può mai essere tollerata, neppure quale prezzo per perseguire finalità di analogo rango.

Esula quindi dalla corretta declinazione di questi principi l'affermazione ricorrente che rifiuta l'adozione di correttivi implicanti rinunce, anche parziali, alla pretesa punitiva statuale, in nome del malinteso principio della certezza della pena o dell'esigenza di non incrinare la coerenza e la credibilità dell'apparato repressivo penale.

Se ci fosse un incendio in corso e i detenuti rischiassero di ustionarsi, chi direbbe che, farli uscire per sedare l'incendio, costituisca una rinuncia alla potestà punitiva e quindi una resa dello Stato?

É ovvio che si tratta di un ragionamento iperbolico ma, se riconosciamo che la popolazione detenuta versa in condizioni incompatibili con la legalità costituzionale e con il rispetto dei diritti umani, in violazione di principi assoluti ed inderogabili, dovrebbe analogamente concludersi nel senso della necessaria adozione di correttivi immediati ed efficaci, senza bilanciamenti e tentennamenti.

Aveva ragione Marco Pannella quando, con analoga iperbole, parlava di Stato criminale in relazione alla violazione della legalità nei luoghi di detenzione.

In altri termini, si potrebbe affermare che l'esercizio della potestà punitiva dello Stato, che implica anche il sacrificio e la compressione di un valore primario, quale quello della libertà personale, può considerarsi legittimo solo a condizione che si esplichi nel rispetto della legalità costituzionale e pattizia, ovvero, ancora, che la sanzione penale non può conoscere altra forma di concreta declinazione se non quella descritta nel precetto costituzionale che la definisce.

Venendo finalmente al tema del lavoro, senza ripercorrere le considerazioni già svolte dal Dott. Gianfilippi a proposito della ontologica differenza tra il lavoro in senso proprio, che implica non solo la retribuzione, ma una giusta retribuzione e non va confuso con il lavoro di pubblica utilità svolto gratuitamente, voglio nuovamente muovere dalla critica ad un'idea

ricorrente e trasversalmente presente nel dibattito politico e culturale, che rischia di tradursi in una sorta di rievocazione nostalgica dei lavori forzati.

Penso soprattutto ad una nota puntata di qualche anno fa del programma televisivo *Report*, nella quale questo pensiero veniva paradigmaticamente rappresentato. Si muoveva dal constatare che la vita penitenziaria è spesso resa più penosa dall'assenza di attività trattamentali e dall'ozio, per sostenere che risponderebbe anche all'interesse della popolazione ristretta essere impiegata in attività lavorative, quali che siano ed anche gratuite, piuttosto che restare in ozio. Ci si spingeva infine fino a sostenere che, in caso di rifiuto, dovessero prevedersi pregiudizi, ad esempio con l'esclusione degli sconti di pena conseguenti alla concessione della liberazione anticipata.

Nella stessa logica, è accaduto, meno enfaticamente, ad esempio, che si siano stipulate convenzioni tra l'amministrazione penitenziaria e gli enti territoriali, per lo svolgimento, in forma di lavoro di pubblica utilità, da parte di persone ristrette, di attività, quali la pulizia dei giardini o la manutenzione del verde pubblico, tradizionalmente svolte, magari anche da detenuti, in forma retribuita, attraverso cooperative sociali.

Soccorre, allora, anche in proposito, richiamare, oltre alle pertinenti normative penitenziarie, anche l'architettura costituzionale e la funzione sociale che, in essa, viene riconosciuta al lavoro, quale fondamentale forma di espressione della dignità della persona, che le consente di contribuire al progresso, materiale e spirituale, della società e, al contempo, le conferisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla sua qualità e quantità e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, per sé e per la propria famiglia, affermazioni che trovano perfetto coronamento nell'enunciato fondamentale dell'art. 1 Cost., secondo cui l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

In ambito penitenziario, tutto ciò non può che tradursi nell'esigenza che il lavoro, che indubbiamente costituisce la prima risorsa del trattamento, sia strumento di valorizzazione e di gratifica della persona, che deve essere responsabilmente incentivata a trovarvi occasione di recupero del proprio ruolo sociale e familiare.

Qualsiasi altra forma di impegno, pur alternativo all'ozio, che non abbia queste caratteristiche, non va necessariamente giudicata in termini

negativi e può anzi trovare ampia ragione d'essere anche in chiave trattamentale, ma non è lavoro.

Passo quindi ad esaminare le principali problematiche che incontra il ricorso al lavoro penitenziario quale strumento di trattamento.

La prima consiste nel constatare che, nella popolazione detenuta, molto spesso si riscontra una ridotta propensione al lavoro o capacità lavorativa. Il carcere è ricettacolo di persone affette da disturbi psichiatrici, da dipendenze o anche solo di persone in condizioni di marginalità sociale che, da tempo, sono fuori dal mondo del lavoro. In questi casi, l'avviamento al lavoro e anche la stessa fondamentale attività di formazione ad esso prodromica costituisce punto di arrivo di altri interventi, spesso di tipo più terapeutico che trattamentale. E va da sé che, più alta è la percentuale di persone con questo tipo di problematiche, minore è la possibilità di fare ricorso, quale strumento del trattamento, al lavoro. Del resto, il contesto penitenziario in sé, per buona parte di questa utenza, è normalmente considerato improprio e dovrebbe essere destinato a cedere il passo ad altri interventi di cura e sostegno.

Inoltre, quando si investe nel lavoro penitenziario o anche nel lavoro per persone provenienti dal contesto penitenziario, si incorre inevitabilmente nel rischio di innescare rivendicazioni nella popolazione libera che non vi ha accesso o non soddisfacente accesso.

La questione non riguarda solo il lavoro, ma ogni forma di sostegno assistenziale. È ricorrente, ad esempio, anche in ambito di accesso all'edilizia popolare o emergenziale.

Non è possibile privilegiare chi gravita nel circuito della giustizia rispetto a chi, magari parimenti svantaggiato sul piano sociale, non è incorso in problematiche giudiziarie.

Il livore con cui si alimentano spesso queste dinamiche di guerra fra poveri mi porta ad essere molto più pessimista dei precedenti interventori, laddove hanno inteso smentire l'affermazione secondo cui l'opinione pubblica sarebbe poco sensibile alle esigenze del mondo penitenziario.

Come fare, allora, per far sì che il lavoro penitenziario, invece di porsi in termini di concorrenza, apparente o reale, con il mercato del lavoro esterno, venga percepito come una risorsa, così da trovare occasioni di investi-

mento nel tessuto economico dei territori e da rappresentare, al contempo, per il lavoratore, un'opportunità di valorizzazione e riscatto personale?

Gli strumenti normativi esistono. Oggi è stata già citata la c.d. legge Smuraglia. Esiste una normativa che, oltre ad incentivare l'assunzione di lavoratori provenienti dal circuito penitenziario a condizioni grosso modo analoghe a quelle dei disoccupati di lunga durata e quindi con importanti sgravi contributivi, favorisce anche l'apertura di lavorazioni e insediamenti produttivi all'interno degli Istituti di detenzione.

Le esperienze di questo tipo sono molteplici ma presumibilmente molto inferiori a quelle che sarebbero le potenzialità teoriche e soprattutto legate a situazioni locali, congiunturali e ad iniziative sporadiche, perché non esiste, in realtà, all'interno del sistema penitenziario, una reale spinta verso la ricerca dell'interazione con il mondo del lavoro e verso la valorizzazione della forza lavoro dei detenuti.

Questa, almeno, era la riflessione che anche noi Camere Penali, avevamo sviluppato, in occasione di un convegno organizzato dall'Osservatorio Carcere, a Bologna, qualche anno fa, che prendeva le mosse da una virtuosa esperienza locale, nata da un importante investimento di una società *leader* europeo nel settore del *packaging* industriale, che aveva impiegato molti lavoratori detenuti in una lavorazione interna al carcere della Dozza.

Era emerso anche un modello alternativo, nell'ambito di scambi culturali promossi all'interno degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, perché uno dei nostri componenti, l'Avv. Franco Villa, oggi Presidente della Camera Penale di Cagliari, che ha fatto parte per quasi un decennio dell'Osservatorio Carcere UCPI, aveva partecipato ad una trasferta in Spagna e visitato istituti di detenzione di quel Paese e una delle principali peculiarità che aveva relazionato (oltre a quella relativa alla possibilità di coltivare affettività e sessualità in carcere, che oggi torna quanto mai di grande attualità, alla luce dei recenti sviluppi) era legata proprio al fatto che, nel sistema penitenziario spagnolo, si presta molta attenzione, al momento dell'ingresso in Istituto, alla registrazione delle esperienze e delle capacità lavorative e professionali della persona, appunto in funzione del suo futuro auspicato reinserimento nel mondo del lavoro, attraverso una sorta di ufficio di collocamento nazionale dei lavoratori ristretti.

É poi esperienza comune di tutti gli operatori che, da noi, invece, faccia difetto proprio questa opportunità di incontro tra le eventuali risorse lavorative offerte dalla popolazione ristretta e la domanda che queste potrebbero soddisfare nel tessuto economico territoriale.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una casistica molto sporadica, legata magari a situazioni occasionali, come l'emissione di bandi per borse lavoro e simili, che costituiscono motivo di contatto fra le aree trattamentali degli Istituti, gli UEPE e gli enti pubblici territoriali, mentre difetta un dialogo sistematico di tipo istituzionale.

Inutile dire quanto ciò influisca su quella fascia di popolazione ristretta che, trovandosi in condizioni di poter accedere alle misure alternative, troverebbe nella opportunità di un impiego la risorsa primaria per avviare un percorso extramurario.

Ecco perché desta un certo interesse l'iniziativa del CNEL di cui oggi si è già parlato, facendo riferimento all'incontro con il Ministero della Giustizia del 16 aprile scorso, a sua volta conseguente ad una delibera dello stesso CNEL risalente al precedente 19 marzo 2024, che avrebbe riguardato addirittura l'istituzione di un *Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale a lavorativa delle persone private della libertà personale* che, sulla carta, pare corrispondere proprio a quella esigenza di programmazione sistematica di cui oggi si avverte la mancanza.

Vedremo col tempo se si tratta solo di proclami estemporanei o se vi sarà un contributo concreto verso l'obiettivo del reinserimento lavorativo della popolazione ristretta.

Certo è che, oltre all'istituzione di un organismo di mera promozione, per incidere realmente sulle dinamiche relazionali sul territorio, occorrerebbero investimenti, risorse e personale a ciò demandato e quindi temo di poter conclusivamente osservare che, al di là dell'apprezzamento che si può riservare a questa iniziativa, se non altro per avere colto un aspetto importante di criticità e di lacuna del sistema, al momento, il nostro Paese, in questo ambito, si trova sostanzialmente all'anno zero.

Del resto, tornando ancora una volta sull'aspetto della maggiore o minore propensione culturale ad investire nel recupero e nel reinserimento sociale e lavorativo delle persone ristrette, anche nel mondo degli operatori professionali, voglio concludere permettendomi di richiamare quello che

oggi si legge sul sito ufficiale della polizia penitenziaria, dove ho casualmente reperito un testo, peraltro non firmato, di oltre 20 cartelle, dedicato alla funzione della pena, nel quale, insieme ad altre cose più moderne ed obiettivamente più condivisibili, si continuano a leggere citazioni di Sant'Agostino a corredo dell'affermazione secondo cui la pena ha in sé un connotato di inflizione di sofferenza corporea, perché la sofferenza corporea è lo strumento attraverso il quale si risponde al male che è stato fatto dall'autore del reato.

Più prosaicamente, anche nell'ambito della dottrina e della manualistica, oltre che nel dibattito culturale, continua a mietere proseliti l'idea che la pena, nella sua poliedricità, debba conservare anche una funzione retributiva, oltre che volgere alla risocializzazione.

Io credo che la sfida culturale più importante, per noi penalisti e per gli operatori del settore in genere, sia quella di diffondere l'insegnamento che la Corte costituzionale, sul punto, ha offerto, fra le altre, con la sentenza n. 149 del 2018, dove si è stabilito che non sia legittima una pena che, nel perseguimento di una delle finalità concorrenti che pure le sono proprie, abdichi totalmente alla sua funzione di risocializzazione, riconoscendo a quest'ultima un valore preminente rispetto alle altre, che devono essere ritenute ad essa accessorie.

Dobbiamo contrastare l'idea dell'antinomia fra difesa sociale e inclusione e spiegare che la sicurezza si persegue più efficacemente con un sistema di esecuzione penale che riduca la recidiva attraverso la risocializzazione, piuttosto che attraverso l'accentuazione del volto repressivo dello Stato. La rieducazione non persegue un interesse del condannato, quanto e soprattutto un interesse della collettività.